



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 62 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Aldo Carosi
decisione del 15 gennaio 2020, deposito del 10 aprile 2020
comunicato stampa del 10 aprile 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 44 del 2018

parole chiave:

AUTONOMIA FINANZIARIA – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
SANITARIA – TUTELA DELLA SALUTE – FONDI STRUTTURALI EUROPEI –
LEALE COLLABORAZIONE

disposizioni impugnate:

- artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della [legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8](#)

disposizioni parametro:

- artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettere e) e m), e terzo comma, della [Costituzione](#);

dispositivo:

accoglimento; non fondatezza; non fondatezza nei sensi di cui in motivazione;
inammissibilità

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso avverso varie disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018 (intitolata «*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*»), lamentando la violazione di plurimi parametri costituzionali. Alcune delle questioni di legittimità costituzionale così proposte erano già state decise con la [sentenza n. 197 del 2019](#); mentre la Corte aveva ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi dallo Stato e dalla Regione, attraverso apposita istruttoria, per potersi pronunciare sulle questioni esaminate dalla decisione in commento, che investivano, fra gli altri, particolari profili attinenti al **finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria** (LEA) e all'**utilizzo dei fondi strutturali europei** assegnati alla Regione.

Sulla base degli elementi acquisiti, la Corte svolge un'approfondita disamina delle questioni, nella quale particolare importanza viene attribuita all'esigenza dell'applicazione del principio di **leale collaborazione nelle relazioni finanziarie fra Stato e Regione**. All'esito di tale

disamina, essa è giunta a dichiarare illegittimi i commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge siciliana, in quanto, da un lato, prevedendo la "retrocessione" di una consistente percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale (in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria), avrebbero comportato oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria; e in quanto, dall'altro lato, prevedendo che una quota dei fondi originariamente destinati a finanziare la spesa sanitaria regionale dovesse essere accantonata o destinata al ripianamento del debito pubblico regionale, avrebbero pregiudicato – per effetto della destinazione ad altre finalità – la garanzia dei LEA e, in via più generale, causato la lesione dell'art. 117, comma 3, Cost. in materia di tutela della salute. Muovendo da analoghe premesse, la Corte ha invece reputato non fondate le questioni aventi ad oggetto le restanti disposizioni impugnate, e in particolare diversi commi dell'art. 99 della legge regionale, incidenti sull'utilizzo dei fondi strutturali europei. Nell'esaminare l'insieme delle questioni, la Corte svolge argomentazioni convergenti nel condurla ad affermare la **preminenza dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il soddisfacimento dei bisogni della collettività rispetto agli interessi sottesi ai conflitti fra Stato e Regioni**: la conformazione dei rapporti fra centro e periferia al principio della leale collaborazione risulta di fatto strumentale al raggiungimento di tale finalità, come si evince dalle medesime argomentazioni, di seguito sintetizzate.

In particolare, nell'esaminare le questioni aventi ad oggetto i commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge regionale, che investivano il profilo del **finanziamento dei LEA** erogati nel territorio regionale, la Corte inquadra tali questioni nell'annoso contenzioso che vede opposti lo Stato e la Regione Siciliana nella definizione della misura del concorso al sostentamento della spesa sanitaria regionale. La premessa delle argomentazioni svolte è che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni: di conseguenza, la fisiologica dialettica tra questi soggetti dev'essere improntata alla leale collaborazione per assicurare il miglior servizio alla collettività. La Corte afferma «la trasversalità e la **primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni**» in ossequio al principio costituzionale che pone al centro «la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario». Tale ragionamento, insieme ad ulteriori argomentazioni, conduce a reputare fondate le questioni proposte dal Presidente del Consiglio in riferimento a tutti i parametri invocati, con l'eccezione della questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., «per carenza del procedimento argomentativo». Vengono altresì affermati i principi della previa programmazione del fabbisogno finanziario e dell'obbligo di monitoraggio continuo per verificare la sufficienza delle risorse e la resa delle prestazioni secondo gli standard previsti dalla legge e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA.

La Corte, come detto, ha invece dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto le disposizioni in materia di **utilizzo dei fondi strutturali** assegnati alla Regione siciliana per il periodo 2014-2020 (gli indicati commi dell'art. 99 della legge regionale), impugnate per il mancato o incompleto procedimento di cambio di destinazione degli stessi fondi, da cui sarebbe suppostamente derivata la lesione dell'art. 81, terzo comma, Cost. A tale proposito, essa ha osservato che l'accoglimento delle censure statali avrebbe determinato «un'ulteriore stasi», la quale avrebbe pregiudicato «in modo quasi certamente definitivo l'utilizzazione dei fondi europei», stanti i limiti temporali per essa previsti. È stata così riaffermata la

priorità dell'interesse ad assicurare, nell'arco di tempo previsto dal regolamento n. 1303/2013/UE, l'effettiva utilizzazione da parte della Regione dei finanziamenti europei, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale di investimento dell'UE. Secondo la Corte, il principio di leale cooperazione, che deve ispirare necessariamente le relazioni tra Stato e Regioni, impone che il procedimento concertato, previsto dalla delibera CIPE, o analogo procedimento semplificato, «venga messo rapidamente in atto da entrambe le parti e tradotto nei provvedimenti, comunque indefettibilmente necessari per evitare il definitivo disimpegno dei fondi in esame». Tutto ciò, «in ragione della **prioritaria necessità di procedere all'impegno e all'attuazione degli interventi entro le scadenze improrogabilmente previste dalla normativa europea**».

Pietro Masala